

STATUTO

SPLENDID SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITERBO VT VIA DORA RIPARIA 14

Numero REA: VT - 121526

Codice fiscale: 01689850566

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N.8951 DI REPERTORIO
E AL N.5396 DI RACCOLTA

STATUTO

* * *

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e domicilio dei soci

1. E' costituita la società cooperativa denominata "SPLENDID SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".
2. La cooperativa ha sede nel Comune di Viterbo.
3. Possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, uffici e depositi, sia in Italia che all'estero.
4. Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci. La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 2

Durata

1. La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti, a norma di legge.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3

Definizione dello scopo e attività mutualistica

1. La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività, costituente l'oggetto sociale, finalizzata con gestioni separate:
 - a) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381;
 - b) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381.
2. La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.
3. Pertanto, nella propria sfera individuale lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa,

l'inserimento lavorativo e continuità di occupazione con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; nella sfera sociale lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

4. I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, riguardano pertanto:

- la prestazione di attività lavorative da parte dei soci lavoratori, ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

- la fruizione, da parte dei soci utenti, dei servizi sociali di cui all'art. 1 lettera a) della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

5. La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

- a) ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520 comma 2 del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico e all'oggetto sociale;

- b) ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520 comma 2 del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

6. Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente.

Art. 4

Informazioni relative alla gestione mutualistica

1. Gli amministratori e i sindaci, se nominati, documentano i primi nella relazione sulla gestione e i secondi, se nominati, nella relazione dei sindaci, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, ex art. 2545 del codice civile, tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1 lettere a) e b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520 comma 2 del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della

società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;

- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

Art. 5

Oggetto sociale

1. La cooperativa non ha finalità speculativa ed ha come scopo primario quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, così come previsto dall'art. 1 lettera a) della legge n. 381/1991, sia attraverso lo svolgimento di attività produttive nelle quali realizzare l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate così come previsto dall'art. 1 lettera b) della legge n. 381/1991.

Il perseguimento di entrambi gli scopi, così come previsto dalla legge n. 381/1991 e dalla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dell'8 novembre 1996 n. 153, qualifica la società cooperativa come "integra e poli-funzionale". In particolare le attività di tipo a) e di tipo b) sono tra di loro coordinate e funzionali, così come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 4105/1998.

La cooperativa configura la propria organizzazione amministrativa in modo da consentire la netta separazione delle gestioni relative ai due diversi scopi di cui al primo capoverso del presente articolo ed alle varie attività esercitate attraverso l'istituzione di contabilità separate.

Tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, i soci lavoratori provvedono anche ad assicurare la propria continuità di occupazione lavorativa e, per quanto possibile, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, rispetto a quelle che otterrebbero sul mercato.

La società cooperativa, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La società cooperativa, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori e delle altre categorie di soci previste dalle normative che regolano questa materia (legge n. 142/2001) e nell'ambito precipuo delle finalità sociali enunciate dall'art. 1 della legge n. 381/1991, si propone di realizzare il seguente oggetto:

- l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di *handicap*, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;
- l'organizzazione e la gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e a

elevata integrazione sociosanitaria;

- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;
- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;
- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, incluse le attività connesse di pulizia e sanificazione;
- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;
- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;
- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;
- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgono la propria attività nei settori suindicati;
- l'attività di trasporto e di assistenza a disabili e dializzati;
- l'attività di contrasto alla violenza di genere;
- l'attività di protezione, sostegno e supporto alle donne vittime di violenza e dei loro figli;
- la promozione e la gestione di attività e servizi di segretariato sociale, di assistenza sociale, sanitaria e culturale in favore delle persone con disagio sociale, disabilità psicofisica, persone anziane, minori, detenuti, immigrati, rifugiati e richiedenti asilo;
- lo svolgimento di attività dirette al recupero psico-fisico delle persone;
- lo svolgimento di attività volte a ridurre l'emergenza sociale attraverso interventi di prevenzione e di bassa, media, alta ed altissima intensità assistenziale;
- lo svolgimento di attività e servizi di assistenza domiciliare: sociale, educativa, sanitaria, integrata ed oncologica;
- lo svolgimento di attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata in centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- la gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- la gestione di servizi presso i centri di riabilitazione;
- la gestione di strutture sanitarie e socio-sanitarie di ogni tipo, compresi centri diurni, strutture residenziali, strutture semi residenziali, centri di riabilitazione, *hospice*, RSA, ambulatori e laboratori di ogni tipo;
- la gestione di centri diurni e centri socio-riabilitativi in favore di utenti adulti e minori con *handicap* psichico e psico-fisico e servizi a carattere informativo, di orientamento, con la finalità di migliorare la qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo;
- la gestione o la cogestione di piani socio-assistenziali e riabilitativi indivi-

dualizzati e di gruppo per utenti appartenenti alle seguenti tipologie: persone con disabilità nell'età evolutiva e nell'età adulta, sia domiciliari che presso strutture semiresidenziali e residenziali; persone con disturbi mentali nell'età adolescenziale e nell'età adulta, sia domiciliari che presso strutture semiresidenziali e residenziali; persone con problemi alcool-droga correlati, sia domiciliari che presso strutture semiresidenziali e residenziali; utenti nell'area della famiglia e della protezione sociale dei minori, sia domiciliari che presso strutture semiresidenziali e residenziali; persone nell'area dell'età anziana, sia domiciliari che presso strutture semiresidenziali e residenziali;

- l'organizzazione di servizi socio-culturali ed assistenziali rivolti a minori, adolescenti e giovani in senso ampio, anche appartenenti alle fasce della marginalizzazione, e immigrati, con disagio sociale, diretti a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, favorendo l'aggregazione, la responsabilità civile e la cultura della cittadinanza attiva, nonché il mantenimento o il reinserimento della persona nel proprio nucleo familiare e comunque nel normale ambiente di vita, anche istituendo centri di aggregazione, di orientamento, di accoglienza e di supporto per i medesimi;
- la gestione di asili nido, *baby parking*, ludoteche, centri di aggregazione per minori, incluso lo svolgimento di servizi presso gli stessi;
- la gestione di alberghi, agriturismi, pensioni, ostelli, centri vacanze, case per ferie, campeggi, strutture turistiche, alberghiere ed extra alberghiere, con particolare riferimento al turismo sociale e sostenibile;
- servizi di giardinaggio;
- servizi di trasporto, sia in proprio che per conto terzi, di cose o persone;
- la gestione di servizi di affissione, facchinaggio, guardiania, custodia di parcheggi, immobili e spiagge;
- servizi di sistemazione agraria e forestale e di parchi e, in generale, di spazi dedicati al verde pubblico e privato, inclusa la produzione e la commercializzazione di prodotti orto-florovivaistici e l'esecuzione di attività nei settori agricolo e zootecnico;
- servizi forestali in conformità alle norme di legge in materia;
- servizi di pulizia di edifici, condomini, appartamenti pubblici e privati, negozi, musei, piazzali e reparti industriali, aree demaniali, arenili, parchi, inclusa la manutenzione del verde;
- la gestione, sia per conto proprio che per conto di terzi, di parchi gioco, mense, attività di ristorazione, palestre, sale ricreative e impianti sportivi;
- l'organizzazione e la gestione di alberghi, campeggi, ostelli, agriturismi e altre strutture ricettive, centri sociali, culturali e sportivi, comunità alloggio e residenze protette, strutture di assistenza e di svago per anziani, minori e disabili, attività di *bed and breakfast*, inclusi i servizi di somministrazione di alimenti e bevande e di prenotazione; la gestione di maneggi, campi sportivi, palestre, piscine e attività connesse; la gestione di parcheggi pubblici e privati in concessione e/o attraverso convenzioni pubbliche e private;
- l'esercizio di attività ricreative e sportive in tutte le discipline, anche attraverso la gestione di impianti sportivi e l'istituzione di associazioni sportive dilettantistiche e la relativa affiliazione presso gli enti e le istituzioni nazionali e locali di promozione sportiva;
- l'organizzazione e la gestione di mense per aziende ed enti pubblici e privati, inclusi l'organizzazione di eventi, rinfreschi, ricevimenti, manifestazioni e *meeting*, sia in locali propri che di terzi, i servizi di *catering* e la fornitura di

pasti e bevande anche a domicilio; la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche alcoliche; l'organizzazione di eventi, spettacoli, manifestazioni sportive, culturali, teatrali e musicali;

- la gestione di servizi di manutenzione di aree verdi, sia pubbliche che private, servizi cimiteriali e servizi ambientali, inclusi la pulizia, la gestione, il ripristino e la tutela di strade, spiagge, pinete ed aree boschive;

- la gestione di bar, pub, gelaterie, pasticcerie, enoteche, ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, rosticcerie, punti di ristoro, agriturismi e locali di somministrazione di cibi e bevande in genere;

- la gestione di servizi turistici volti alla promozione del territorio e del turismo, con riferimento a bacini culturali, siti storici, artistici ed archeologici, musei e sistemi museali, biblioteche e centri di documentazione, riserve e parchi naturali;

- la gestione di servizi di pulizie di immobili, locali pubblici e privati, appartamenti, impianti e strutture sanitarie, residenziali e industriali ivi, inclusi la pulizia straordinaria, la sanificazione e la disinfestazioni nonché gli interventi di manutenzione con convenzioni private o pubbliche;

- la gestione di progetti di comunicazione e *marketing*, anche attraverso l'utilizzo di sistemi *hardware* e *software* e della stampa, inclusi la tipografia, la serigrafia, la litografia e la stampa digitale;

- servizi di grafica, anche pubblicitaria, fotografia, video e telematici, inclusa la gestione e la programmazione di siti *web*;

- la produzione e la commercializzazione di *gadget* e articoli personalizzati, anche attraverso i sistemi di stampa sopra citati;

- la gestione e la produzione di sistemi multimediali per l'informazione e la comunicazione di massa;

- servizi per l'editoria, nei limiti e secondo le modalità di legge;

- la gestione di servizi di pubblica affissione;

- la gestione di attività di restauro, manutenzione, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, storico, culturale ed artistico e di oggetti di antiquariato in genere;

- la coltivazione dei fondi e l'esercizio di attività di zootecnia e florovivaistiche, compresa la commercializzazione dei prodotti agricoli anche previa trasformazione e confezionamento;

- servizi di trasloco;

- servizi di sostegno psicologico e *counseling*, sia individuali che di gruppo, anche attraverso sportelli di ascolto presso le scuole, enti pubblici e/o privati, nei limiti e secondo modalità di legge;

- servizi di progettazione sociale, anche in favore di terzi, enti pubblici e/o privati, inclusi quelli diretti alla costituzione e alla gestione di imprese ed associazioni no profit;

- servizi di formazione nei settori della qualificazione umana, culturale e professionale, incluse le inerenti attività di ricerca e di consulenza;

- servizi di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale, al fine di favorire la consapevolezza e la disponibilità all'accoglienza di persone in stato di bisogno;

- servizi finalizzati all'integrazione di cittadini immigrati, rifugiati e richiedenti asilo, nei limiti e secondo le modalità di legge;

- l'organizzazione e la gestione di servizi atti al superamento dell'emarginazione legate a discriminazioni di genere, di abilità/disabilità e di

origine etnica, sia per singoli e per gruppi, inclusa la promozione e lo stimolo da parte delle istituzioni di iniziative a favore delle persone deboli e svantaggiate e dell'affermazione dei loro diritti;

- la produzione, la diffusione e la documentazione di materiale audiovisivo finalizzato al raggiungimento degli scopi sociali;

- attività di ricerca ed analisi culturale e sociale, anche attraverso la promozione di attività artigianali ed artistiche, inclusa la commercializzazione dei prodotti e dei servizi;

- servizi di manutenzione e realizzazione di impianti elettrici, termoidraulici e termici;

- la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di edifici civili, industriali e commerciali, inclusi i prefabbricati, l'esecuzione di demolizioni, sterri e movimenti di terra in genere; attività di riparazione e di manutenzione edile e stradale; lavori edili in genere, anche attraverso l'assunzione di appalti e subappalti da soggetti privati ed enti pubblici;

- servizi di gestione, custodia e vigilanza di infrastrutture pubbliche e private, parcheggi, darsene, impianti sportivi, impianti industriali in genere, impianti per attività culturali e per riabilitazione sociale e socio-assistenziale;

- l'esercizio delle attività e la prestazione di servizi di cui alla legge-quadro n. 104/1092 così come espressamente richiamati dagli articoli 6 e 38.

Ai fini del perseguimento delle attività istituzionali la cooperativa potrà: stipulare convenzioni e contratti con imprese pubbliche, multiservizi, anche a maggioranza di capitale pubblico, enti territoriali, enti locali e altre cooperative; erogare servizi in materia di organizzazione aziendale, valorizzazione e gestione delle risorse umane, miglioramento della qualità organizzativa, sistemi di qualità aziendale; organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento professionale e fornire servizi connessi e inerenti, comprese le attrezzature e i programmi informatici e di comunicazione, prestando altresì la propria collaborazione ad analoghe iniziative da altri promosse, anche in forma consorziata o associata, svolgendo le attività di cui alla legge n. 845/1978; collaborare e assumere partecipazioni in consorzi, cooperative, fondazioni, società ed organizzazioni aventi finalità affini o utili al raggiungimento degli scopi istituzionali; svolgere attività di ricerca, istruzione, educazione, formazione professionale e culturale nei settori delle scienze sociali, sanitarie, socio-sanitarie, della pedagogia, della pedagogia speciale, della psicologia, delle discipline igienico-sanitarie, della salute mentale e dell'integrazione dei disabili nonché dell'economia sanitaria e del non profit; favorire l'interscambio culturale e turistico in associazione con gli enti locali; promuovere e gestire ricerche, anche finanziate, negli ambiti di competenza; predisporre un centro di documentazione a favore dei soci ed un servizio di biblioteca e di pubblica lettura per quanti siano interessati ad attività di studio e di ricerca; promuovere e sviluppare indagini sociometriche, demografiche, ambientali, statistiche, di mercato, da canalizzarsi ai fini socio-culturali; avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l'informazione e la comunicazione di massa; promuovere la costituzione di istituti, laboratori e centri sperimentali per la ricerca sanitaria specifica, pedagogica, pedagogica speciale, culturale e/o scientificamente connessa alle finalità sociali; avanzare proposte ai ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, agli enti pubblici locali ed alle altre agenzie formative, per un'adequata e concordata programmazione socio-culturale specialistica; promuovere e gestire servizi culturali per la promozione di atti-

vità di biblioteche, emeroteche e videoteche; promuovere attività volte a favorire la conoscenza e la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile; partecipare ad appalti pubblici aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi relativi all'oggetto sociale; svolgere, con indirizzo mutualistico, le attività connesse agli scopi sopra elencati ed in grado di contribuire all'incremento della cooperazione e della mutualità tra i soci.

In entrambi i settori di intervento, i soggetti svantaggiati sono costantemente seguiti da operatori specializzati, risultando quindi le due attività fra loro coordinate e funzionalmente collegate in guisa da formare un inscindibile tutt'uno.

La cooperativa, ove necessario, si avvarrà di professionisti abilitati e richiederà tutte le autorizzazioni amministrative in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti.

Il tutto nel pieno rispetto della legge e previo ottenimento delle necessarie licenze, autorizzazioni e quant'altro necessario ai fini dell'espletamento delle predette attività.

2. La società, nei limiti di legge, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza che ciò costituisca attività prevalente, può compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari utili e/o opportune per il perseguimento degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi, ma non nei confronti del pubblico in genere, e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari.

3. La società non può svolgere, in ogni caso, attività riservate per legge agli iscritti in appositi albi, attività finanziarie o di intermediazione finanziaria vietate dalla legge tempo per tempo vigente in materia, nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate dalla legge a società aventi requisiti diversi da quelli della presente.

TITOLO III **SOCI COOPERATORI**

Art. 6

Soci cooperatori

1. Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge e deve essere conforme a quanto previsto all'art. 2522 del codice civile.

2. Possono essere soci cooperatori:

- a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
- b) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
- c) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di soci utenti della cooperativa;
- d) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili

a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;
3. I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Art. 7

Persone svantaggiate

1. Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Art. 8

Diritti dei soci operatori nei rapporti mutualistici

1. I soci operatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci operatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.
2. Pertanto, i soci lavoratori hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i soci utenti hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Art. 9

Soci speciali

1. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:
a) alla loro formazione professionale;
b) al loro inserimento nell'impresa.
2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

4. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
 - la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
 - i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
 - la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
5. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 23 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.
6. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio.
7. Non può rappresentare in assemblea altri soci.
8. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.
9. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.
10. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
11. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto.
12. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 11 del presente statuto.
13. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 15 del presente statuto.

Art. 10

Soci volontari

1. Possono essere ammessi alla cooperativa soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente e per fini di solidarietà, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.
3. Per tale categoria di soci si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e, in quanto compatibili con tale disciplina speciale, le disposizioni del presente statuto.

Art. 11

Domanda di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
 - a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
 - b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
 - c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 38 del presente statuto.
2. Fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
 - la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
 - la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
3. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.
4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.
5. L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
7. L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12

Obblighi del socio

1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
 - a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
 - b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni

adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea o dall'organo amministrativo.

Art. 13

Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 14

Recesso del socio

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa.

2. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata, sia postale che a mano, alla cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

3. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

4. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

5. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato almeno 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 15

Esclusione

1. L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti approvati dall'assemblea o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte;
- d) svolga attività in concorrenza con la cooperativa.

2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei

rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16

Deliberazioni di recesso ed esclusione

1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 17

Liquidazione della quota

1. I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22 comma 4 lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.
2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa.
3. Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 18

Morte del socio

1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 17.
2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.
3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 commi 2 e 3 del codice civile.
4. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa subentrano, su loro domanda, nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 11. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 17.
5. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la cooperativa consenta la divisione. La cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 11. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 17.

Art. 19

Termini di decadenza - Limitazioni al rimborso -

Responsabilità dei soci cessati

1. La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio

dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

2. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

3. Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

4. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

Art. 20

Elementi costitutivi

1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. Nessun socio potrà possedere un numero di quote il cui valore superi i limiti previsti dalla legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 12;

d) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

2. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della cooperativa.

Art. 21

Vincoli sulle quote e loro alienazione

1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo al potenziale acquirente le indicazioni relative previste nel precedente art. 11, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente.

3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

5. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della co-

municazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 22

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio a norma di legge.
3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
 - a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
 - b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
 - c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
 - d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
5. L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 23

Ristorni

1. L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
2. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.
3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa e il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 24

Organi

1. Sono organi della cooperativa:
 - l'assemblea dei soci;
 - il consiglio di amministrazione;
 - il collegio sindacale, se nominato.

Art. 25

Assemblea

1. L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al proprio domicilio. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.
2. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.
3. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video o audio collegati, alle seguenti condizioni:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video o audio collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

Art. 26

Funzioni dell'assemblea

1. Sono in ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:
 - 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - 2) la nomina degli amministratori;
 - 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
 - 4) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;
 - 5) l'approvazione dei regolamenti interni;
 - 6) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto sociale;
 - 7) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - 8) le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - 9) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'organo amministrati-

vo sottopone alla sua approvazione.

2. Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente punto 6) deve essere redatto da un Notaio.

3. L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 22.

4. L'assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni alla data della richiesta.

Art. 27

Costituzione e quorum deliberativi

1. L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

2. In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti:

a) l'approvazione dei regolamenti interni, di cui al n. 5) dell'art. 26 del presente statuto sociale

b) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto, di cui al n. 6) dell'art. 26 del presente statuto sociale;

c) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, di cui al n. 7) dell'art. 26 del presente statuto;

3. Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

4. Per quanto sopra non disposto, si applicano gli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

Art. 28

Votazioni

1. Per le votazioni si procederà col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 29

Voto

1. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

2. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

3. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,

soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio, e che non sia amministratore, sindaco o dipendente, come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

4. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.

5. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30

Presidenza dell'Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente, se nominato, o, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.

2. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

3. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 31

Amministrazione

1. La cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 6 (sei), eletti dall'assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

2. La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

3. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

4. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed eventualmente il vice presidente.

Art. 32

Competenze e poteri dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, escluse le sole operazioni tassativamente riservate dalla legge o dallo statuto ai soci. In sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

2. L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Non possono comunque essere delegate le attribuzioni di cui al comma 5 dell'art. 2475 del codice civile.

3. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 33

Convocazioni e deliberazioni

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) degli amministratori.
2. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare, nomina il segretario, coordina i lavori, regola lo svolgimento della adunanza, accerta i risultati delle votazioni.
3. La convocazione avviene mediante avviso fatto pervenire a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.
5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
6. Delle deliberazioni della seduta si redigereà un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
7. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue veci vengono assunte dal vice presidente.

Art. 34

Integrazione del Consiglio

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.
2. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, la convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 35

Compensi agli amministratori

1. Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.
2. Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 36

Rappresentanza

1. Il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
2. La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati.
3. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori o procuratori speciali.
4. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente, se nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal consiglio.
5. Il presidente del consiglio di amministrazione, quest'ultimo previa delibera del consiglio di amministrazione medesimo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37

Organo di controllo

1. L'organo di controllo è nominato nei casi prescritti dalla legge o per decisione dei soci.
2. All'organo di controllo si applicano le disposizioni di legge in materia.
3. L'organo di controllo, se nominato, esercita altresì la revisione legale dei conti.

TITOLO VI CONTROVERSIE

Art. 38

Clausola arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
2. La sede arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.
3. L'arbitro dovrà decidere in via rituale, secondo diritto.
4. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
5. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.
7. Le modifiche o la soppressione del presente articolo devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei voti. I soci assenti o dissenzienti possono esercitare il diritto di recesso.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39

Scioglimento anticipato

1. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40

Devoluzione patrimonio finale

1. In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22 comma 4 lettera c);
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41

Regolamenti

1. L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

2. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 27.

Art. 42

Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

1. Ai sensi dell'art. 2514 comma 1 del codice civile:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente esistente e versato, ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

2. Ai fini delle precedenti lettere a) e b), dovrà tenersi conto della più recente emissione di buoni postali fruttiferi, alla data dell'assemblea che delibera la distribuzione dei dividendi o la remunerazione degli strumenti finanziari.

3. Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Art. 43

Leggi speciali

1. Alla presente cooperativa si applicano:

- a) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni

della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;

b) le disposizioni sulle ONLUS, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art. 10 comma 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;

c) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

d) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Firmati: Iolanda Ritonnale, Carla Casciani, Lorenzo Mottura notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.
20 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 445/2000, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI
UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI
DEL DECRETO 22.02.2007
MEDIANTE M.U.I.